



Art. 1. - L'Associazione Culturale **Pittori della Pescheria Vecchia** è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto, costituita con atto pubblico registrato all'Ufficio del Registro di Cesena l'1 febbraio 1996 al nr. 364.

Art. 2. - L'Associazione Culturale Pittori della Pescheria Vecchia persegue i seguenti scopi:

- D -** Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente in campo artistico.

- Art. 3. -** L'associazione **Pittori della Pescheria Vecchia** tra le finalità principali la promozione e l'organizzazione di: Corsi di disegno e pittura, Corsi di scultura , acquerello, ed ogni altra attività inerente le arti figurative ed altre finalità culturali quali:

- A** - Convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, documenti, incontri di poesia in italiano e in lingua romagnola al fine della salvaguardia del folclore e le usanze locali del territorio romagnolo.

- B - Attività di promozione e pubblicizzazione attraverso estemporanee d'arte, mostre collettive, o singole, gite culturali, collaborazioni con altre Associazioni ed enti Pubblici.**

- C - Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

- Art. 4. - L'Associazione Pittori della Pescheria Vecchia** è aperta a tutti coloro che vogliono associarsi e sono interessati alle varie attività artistico-culturali di cui agli articoli (2-3) del presente statuto, oltre alla realizzazione delle finalità istituzionali, e ne condividono lo spirito e gli ideali, nel rispetto dello statuto e del regolamento interno.

- A - Soci ordinari:** persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

- B - Soci onorari:** persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione; vengono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di parola nelle Assemblee ma non di voto e sono esonerati dal versamento di quote annuali. (Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.)

- Art. 5.** - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

- Art. 6.** - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto ed il regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

- I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

- Art. 7. -** Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Il diritto di voto non può essere esercitato , sia in Assemblée che in Consiglio Direttivo , nel caso che la delibera riguardo direttamente il medesimo socio o un suo familiare.

- Art. 8. -** Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;

Art. 11. – L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. L'Assemblea Generale è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, oltre alla convocazione scritta per via telematica o postale da inviare al socio con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Un socio può rappresentare attraverso delega scritta un massimo di altri 2 (due) soci.

Art. 12. – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- gestire tutte le attività statutarie dell'Associazione;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali associative dei soci;
- Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente il Vice Presidente il Tesoriere ed il Segretario.

Il Presidente in caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente ed in sua assenza dal consigliere più anziano.

Il Presidente, nonché le altre cariche, durano tre anni; il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Handwritten notes in the right margin:
"Mandi. S. m. e. d. o. l. t. a. - M. n. e. l. l. e. P. o. l. i. t. i. c. a. - M. n. e. l. l. e. C. o. p. p. o. l. i. t. i. c. a."

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività corsuali o altro, individuando, fra gli iscritti, i docenti per le varie attività artistiche e di laboratorio, o prestatori di opera, inquadrandoli di volta in volta con contratti di prestazione occasionale, anche retribuita, o fattura, previa approvazione obbligatoria del Consiglio Direttivo.

Qualora, per l'incarico di docente o di lavoro particolare, venisse individuato un componente del Consiglio Direttivo o ricoprente un incarico dirigenziale all'interno dello stesso, al momento della nomina, che avverrà con voto palese da parte del Consiglio Direttivo, lo stesso dovrà obbligatoriamente assentarsi e non partecipare al voto stesso.

Il Presidente è affiancato dal Vicepresidente dal Segretario e dal Tesoriere nella gestione ordinaria delle attività associative.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Il collegio dei revisori può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni;

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri, se eletto, è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Savignano sul Rubicone, 30-01-2015

[Handwritten signatures and names]
Savignano sul Rubicone
Mirella Pogliarini
Lama Brilli
Miranda
Lotta

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA

IL 24 FEB. 2025 AL N. 221 MOD. 3



IL DIRETTORE

CADETTO AL SERVIZIO

Sandra Sintucci

[Handwritten signature]